

FONDO MUTUALISTICO

A copertura dei danni catastrofali d'area derivanti da manifestazioni calamitose, alle produzioni dei conferenti di cooperative agricole "Fondo C.S."

Costituito con Delibera dell'Assemblea Generale di Co.Di.Pr.A. di data 15.10.2009 e
modificato con Delibera dell'Assemblea Generale di Co.Di.Pr.A. di data 24.07.2020



Sommario

Art. 1 - DEFINIZIONI	3
Art. 2 - AMBITO OPERATIVO	5
Art. 3 - PARTECIPAZIONE AL FONDO	5
Art. 4 - COMITATO DI GESTIONE	6
Art. 5 - VERSAMENTO E DETERMINAZIONE CONTRIBUTI	6
Art. 6 - VERIFICHE, AUTORIZZAZIONE ACCESSO INFORMATICO DATI	6
Art. 7 - DANNI INDENNIZZABILI	6
Art. 8 - VALORE DELLE PRODUZIONI	6
Art. 9 - COPERTURA ASSICURATIVA	7
Art. 10 - SOGLIA – FRANCHIGIA – LIMITE DI INDENNIZZO	7
Art. 11 - ESCLUSIONI	7
Art. 12 - DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI INDENNIZZI	8
Art. 13 - DETERMINAZIONE DELLA RISERVA VOLONTARIA	8
Art. 14 - BILANCIO E CONTABILITÀ	8
Art. 15 - SANZIONI	9
Art. 16 - DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO	9



Regolamento

Tra le Imprese del Consorzio Provinciale per la difesa delle avversità atmosferiche di Trento è stato costituito un Fondo Mutualistico ai sensi dell'art. 3 lettera c) dello Statuto Sociale.

Il presente Regolamento stabilisce le norme di adesione al fondo, gli obblighi e diritti delle imprese allo stesso aderenti e determina le sanzioni in caso di inadempienza.

Art. 1 - DEFINIZIONI

Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

Assemblea: l'assemblea di Co.Di.Pr.A.;

Comitato: il comitato di gestione del Fondo, disciplinato dal seguente art. 4;

Consiglio di Amministrazione: il consiglio di amministrazione di Co.Di.Pr.A.;

Contributo: il contributo associativo annualmente versato dalle Imprese per la costituzione e dotazione del Fondo;

Disponibilità finanziaria annuale: la somma algebrica dei Contributi, dei risarcimenti e dei premi assicurativi, dei costi di partecipazione e delle liquidazioni derivanti da partecipazione a fondi locali, regionali, interregionali o nazionali, della quota della Riserva volontaria che il Comitato stabilisce annualmente di destinare al pagamento delle erogazioni, delle spese di funzionamento e gestione del Fondo, tutti riferiti all'anno di competenza;

Fondo: il Fondo mutualistico denominato "Fondo mutualistico a copertura dei danni catastrofali d'area derivanti da manifestazioni calamitose, alle produzioni dei conferenti di cooperative agricole", disciplinato dal presente Regolamento. È data facoltà al Comitato di permettere l'adesione al Fondo di Imprese viticole che vinificano in proprio;

Franchigia: le centesime parti di danno escluse dall'indennizzo;

Impresa: l'impresa agricola, aderente a Co.Di.Pr.A., che versa a quest'ultimo contributi destinati al Fondo;

Limite di indennizzo: l'importo massimo indennizzabile in aggregato al netto della franchigia;

Polizza Collettiva: la polizza di assicurazione stipulata fra Co.Di.Pr.A. e le Società di Assicurazione ai sensi del piano assicurativo vigente, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai sensi del D.Lgs. 102/2004;

Prodotto: la singola specie o sottospecie botanica, come definita nel piano assicurativo vigente, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai sensi del D.Lgs. 102/2004;

Riserva volontaria: la parte dei contributi accantonata a riserva ai sensi del seguente art. 13;

Soglia: limite di danno, risarcibile a termini di polizza, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto per poter accedere all'indennizzo. Tale limite è fissato per tutti gli Associati conferenti di ogni singola Cooperativa aderente;

Varietà: l'insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. Ai fini del funzionamento del Fondo, la presente definizione deve intendersi automaticamente integrata dalle disposizioni specifiche, anche derogatorie, previste nelle condizioni speciali delle Polizze Collettive;



DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI

DATI AGROMETEOROLOGICI:	In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti Pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq., su cui insiste l'appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione. Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza fino al 10%. Rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle condizioni pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.
ALLUVIONE:	Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.
BRINA:	Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.
COLPO DI SOLE:	Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori di carattere straordinario che per durata e/o intensità superi i dati medi ordinari della zona.
ECESSO DI NEVE:	Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio di carattere straordinario che per durata e/o intensità superi i dati medi ordinari della zona.
ECESSO PIOGGIA:	Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate o con conseguente bagnatura fogliare prolungata intendendo per tali: <ul style="list-style-type: none">• le piogge che eccedono del 50% le medie del periodo rapportate allo stadio fenologico delle produzioni, calcolate su un arco temporale di 3 giorni;• le precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali le cadute di acqua pari almeno ad 80 mm. di pioggia nelle 72 ore;• le precipitazioni che comportano una bagnatura fogliare superiore a 30 ore calcolata su un arco temporale di 3 giorni.
GELO:	Abbassamento termico inferiore a 0 °C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
GRANDINE:	Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo sotto forma di chicchi di dimensioni e forme variabili.
SBALZO TERMICO:	Variazione brusca e repentina della temperatura per valori superiori ai 0°C. che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10°C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e minime dei tre giorni che precedono l'avversità denunciata.



- SICCITÀ:** Straordinaria carenza di precipitazioni, pari ad almeno un terzo, rispetto a quelle normali del periodo che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.
- VENTO CALDO:** Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda aventi una temperatura almeno pari a 40 °C.
- Per periodo di riferimento, ove non specificato diversamente, sono considerati 5 anni antecedenti l'anno assicurato, dai quali dedurre i dati ufficiali per il confronto con i dati relativi all'evento denunciato.
- Sono compresi nella garanzia assicurativa le avversità come precedentemente descritte e previste nelle varie tipologie di polizza. La scelta fatta dall'Assicurato deve risultare dal certificato che ne costituisce l'unico mezzo di prova.
- VENTO FORTE:** Fenomeno ventoso che raggiunga il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo.

Gli effetti degli eventi in garanzia:

- devono essere riscontrati sulla medesima varietà e su una pluralità di imprese agricole in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe entro un raggio di 3 Km;
- produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o grave compromissione del prodotto.

Art. 2 - AMBITO OPERATIVO

1. Il presente Regolamento disciplina le regole generali di funzionamento del Fondo, destinato ad indennizzare i danni subiti dalle Imprese per eventi calamitosi alle produzioni agricole.

Art. 3 - PARTECIPAZIONE AL FONDO

1. La partecipazione al Fondo è riservata alle Imprese che volontariamente abbiano richiesto l'adesione al Fondo e che si sono impegnate al pagamento del Contributo e al rispetto del Regolamento e di tutte le condizioni di funzionamento del Fondo.
2. Al fine di beneficiare delle attività mutualistiche, le Imprese devono aver sottoscritto apposita dichiarazione con richiesta di adesione al Fondo e impegno al pagamento del Contributo.
3. L'adesione al Fondo produce effetti dal momento in cui Co.Di.Pr.A. riceve tale richiesta e fino a comunicazione di revoca. Ogni anno le cooperative, alle quali le Imprese conferiscono il prodotto ed eventualmente le Imprese viticole che vinificano in proprio, dovranno confermare i quintali aggregati medi prodotti.
4. La non accettazione ed il venir meno dei requisiti comporta la decadenza della partecipazione al Fondo.



Art. 4 - COMITATO DI GESTIONE

1. La gestione operativa del Fondo è svolta da un Comitato composto da 9 membri designati dall'Assemblea Generale di Co.Di.Pr.A., di cui membri di diritto Presidente e Direttore di Co.Di.Pr.A. ed un rappresentante indicato dalla Provincia Autonoma di Trento. Il Comitato alla prima adunanza designa uno dei membri come Coordinatore del Comitato con il compito, tra l'altro, di redigere i resoconti delle riunioni. Alle riunioni del Comitato è invitato il Collegio sindacale.
2. Nell'ambito e in esecuzione delle direttive impartite dall'Assemblea Generale, il Comitato ha il compito di definire annualmente gli elementi di funzionamento del Fondo, tra cui la determinazione della misura del Contributo, la parte di Disponibilità finanziaria annuale da destinare al pagamento degli indennizzi, la formazione del prospetto di liquidazione degli indennizzi alle Imprese, l'individuazione di esperti e consulenti per l'analisi, la valutazione e il controllo dei danni.

Art. 5 - VERSAMENTO E DETERMINAZIONE CONTRIBUTI

1. L'entità dei Contributi dovuti da ciascuna Impresa è determinata, sulla base dei dati tecnici e degli indici di rischio, in percentuale rispetto al valore delle produzioni coperte, per tipologia di Prodotto ed Impresa aderente. Il Comitato provvede a tale determinazione entro il 31 gennaio dell'anno in corso ed in riferimento alle delibere assembleari.
2. I Contributi sono in ogni caso irripetibili.

Art. 6 - VERIFICHE, AUTORIZZAZIONE ACCESSO INFORMATICO DATI

1. Le Imprese autorizzano Co.Di.Pr.A. all'accesso per via telematica al loro sistema informativo (fascicolo aziendale e catastini cooperative) ed all'utilizzo dei dati necessari per la gestione del Fondo.
2. È facoltà del Comitato effettuare verifiche e richiedere documenti, anche cartacei, sugli atti pervenuti a Co.Di.Pr.A. al fine dell'effettuazione dei controlli.

Art. 7 - DANNI INDENNIZZABILI

1. Sono indennizzabili a carico del Fondo i danni subiti dalle Imprese aderenti in conseguenza di eventi calamitosi indicati nelle definizioni. Il Fondo copre una quota di rischio stabilita annualmente sui valori delle produzioni aggregate ordinarie delle Imprese conferenti delle Cooperative/Cantine sociali o che vinificano in proprio. Le modalità, l'ammontare dei risarcimenti ed i limiti per essere ammessi alla richiesta di risarcimento da parte del Fondo sono definite dal Comitato.

Art. 8 - VALORE DELLE PRODUZIONI

1. Ai fini della determinazione dell'indennizzo riconosciuto, si ha a riferimento il valore delle produzioni delle Imprese risultante dalla media del prodotto conferito ad ogni singola Cooperativa (prodotto e vinificato per i non associati a cantine sociali), nei tre anni medi degli ultimi cinque moltiplicata per un valore commerciale al chilogrammo deliberato annualmente dal Comitato. I prezzi massimi unitari da applicare alle produzioni assicurabili sono contenuti entro i limiti dei prezzi dei prodotti indicati dalla CCIAA di Trento.



Art. 9 - COPERTURA ASSICURATIVA

1. Esclusa ogni assunzione di rischio, il Fondo può ricorrere a una o più imprese di assicurazione e/o, ove applicabile, di riassicurazione o partecipare a fondi rischi locali, regionali, interregionali o nazionali allo scopo di aumentare la Disponibilità finanziaria annuale destinata all'erogazione di indennizzi alle Imprese.

Art. 10 - SOGLIA - FRANCHIGIA - LIMITE DI INDENNIZZO

1. Il diritto all'indennizzo si attiva al superamento della soglia di accesso all'indennizzo pari al 30%, calcolata sul totale della produzione per Comune. Superata tale percentuale sarà applicata la franchigia deliberata dal Comitato.
2. È facoltà del Comitato stabilire un limite di indennizzo aggregato complessivo ovvero per singola Cooperativa, o l'applicazione della soglia a valori aggregati diversi.

Art. 11 - ESCLUSIONI

Il Fondo non è obbligato in alcun caso per:

- a) danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il contraente o l'assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
- c) innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- d) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- e) incendio;
- f) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- g) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali come stabilito annualmente dal Comitato;
- h) danni conseguenti a fitopatie (salvo quanto diversamente stabilito dal Comitato);
- i) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- j) danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- k) non puntuale raccolta del prodotto che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
- l) danni conseguenti alla mancata o non puntuale raccolta del prodotto per eccesso di pioggia;
- m) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura.

Art. 12 - DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI INDENNIZZI

1. Ai fini della determinazione dei danni liquidabili alle Imprese, ed in particolare per il calcolo del danno medio comunale, verranno utilizzati i risultati di perizia indicati e sottoscritti nei bollettini di campagna emessi dai periti fiduciari delle Società assicuratrici. È facoltà del Comitato richiedere alle Imprese ogni documento atto a dimostrare la produzione assicurata ed il danno rilevato ritenuto necessario al fine di documentare e giustificare il danno.



2. Il Fondo eroga gli indennizzi esclusivamente nei limiti della Disponibilità finanziaria annuale, esclusa ogni integrazione o assunzione di rischio nei limiti e alle condizioni di cui al presente art. 12. L'erogazione è effettuata alle Imprese in regola con il versamento dei contributi entro il 31 gennaio. Salvo quanto previsto al seguente comma 3.
3. Qualora l'entità complessiva dei danni indennizzabili ecceda la Disponibilità finanziaria annuale, l'erogazione degli indennizzi avverrà con una riparametrazione proporzionale a tutti gli aventi diritto.

Art. 13 - DETERMINAZIONE DELLA RISERVA VOLONTARIA

1. Il Fondo accantona a Riserva volontaria un importo pari ad una percentuale stabilita dal Comitato del montante complessivo dei Contributi di ciascun anno.
2. L'accantonamento a Riserva volontaria non dà in nessun caso diritto a restituzione. L'entità della Riserva volontaria può essere rideterminata con Delibera del Comitato.
3. La Riserva volontaria è incrementata ogni anno dell'eventuale importo residuo della Disponibilità finanziaria annuale dopo l'erogazione degli indennizzi e da somme versate da qualsiasi soggetto privato.
4. Il Comitato annualmente stabilisce l'entità della Riserva volontaria da destinarsi a Disponibilità finanziaria annuale per l'erogazione degli indennizzi.

Art. 14 - BILANCIO E CONTABILITÀ

1. La contabilità del Fondo deve essere tenuta separata dalle altre attività di Co.Di.Pr.A., mediante l'individuazione nel piano dei conti di specifici sotto-conti. Le operazioni finanziarie possono essere effettuate su un apposito conto corrente bancario, distinto da quello destinato alla gestione di Co.Di.Pr.A., i cui interessi attivi ed eventuali proventi patrimoniali di investimenti, incrementano di pari importo la Riserva volontaria, che non può essere destinata a scopi diversi da quelli previsti dalla delibera dell'Assemblea che ha deliberato la costituzione del Fondo.
2. Le entrate del Fondo sono costituite da:
 - a) contributo delle Imprese;
 - b) contributi di enti pubblici o privati;
 - c) risarcimenti assicurativi e/o riassicurativi;
 - d) compensazioni o integrazioni della Disponibilità finanziaria da parte di fondi mutualistici regionali, interregionali o nazionali;
 - e) proventi patrimoniali di investimenti e rendite finanziarie;
 - f) finanziamenti bancari e mutui commerciali.
3. Le uscite del Fondo sono rappresentate da:
 - a) versamento delle erogazioni alle Imprese;
 - b) spese di assicurazione e/o di riassicurazione per la copertura della quota di rischio non garantita direttamente dal Fondo;
 - c) apporti per l'adesione o integrazioni della Disponibilità finanziaria a fondi mutualistici locali, regionali, interregionali o nazionali;
 - d) spese di perizia;
 - e) spese di gestione, nel limite massimo del 5% della dotazione annuale complessiva del Fondo;
 - f) oneri per spese e operazioni effettuate sul conto corrente ed interessi passivi e rientri capitale dei finanziamenti e dei mutui.



Art. 15 - SANZIONI

1. L'Impresa che contravviene alle disposizioni del presente regolamento nonché ad atti relativi alla gestione e al funzionamento del Fondo, deliberati in conformità della legge, dello Statuto di Co.Di.Pr.A. e del presente Regolamento, è passibile delle seguenti sanzioni:
 - a) diffida;
 - b) penale per il ritardo nel versamento dei Contributi;
 - c) sospensione o perdita al diritto dell'erogazione degli indennizzi;
 - d) esclusione delle Imprese dal Fondo e dai benefici mutualistici.
2. Le sanzioni sono deliberate dal Comitato. L'applicazione delle sanzioni non esclude il diritto al risarcimento di eventuali danni.

Art. 16 - DURATA, RECESSO E SCIoglimento

1. La durata del Fondo è fissata fino al 31/12/2050 e sarà prorogabile con delibera dell'Assemblea Generale dei Soci.
2. L'Assemblea ordinaria di Co.Di.Pr.A. potrà deliberare la proroga del Fondo o lo scioglimento anticipato.
3. In caso di scioglimento le Disponibilità finanziarie residue del Fondo verranno destinate ad altri fondi o ad enti con finalità mutualistica ed assistenziale analoghi, secondo quanto sarà deliberato dall'Assemblea ordinaria di Co.Di.Pr.A., come previsto dall'art. 28 dello Statuto Sociale su proposta del Comitato.





CONDIFESA TRENTO
CODIPRA
CONSORZIO DIFESA PRODUTTORI AGRICOLI

www.codipratn.it
info@codipratn.it

